

Comune di Portomaggiore
(Prov. di Ferrara)

REGOLAMENTO
per l'applicazione della
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Testo adottato con delibera C.C. 13 del 29/1/1999

Modificato e coordinato con delibere:

C.C.149 del 20/12/99

C.C. n°16 del 30/01/2002

C.C. n°31 del 20/03/2003

C.C. n°24 del 27/03/2006

C.C. n°32 del 29/03/2007

INDICE

Titolo I- DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 - Ambito di applicazione
- Art.2 – Definizione di fabbricati ed aree
- Art.3 – Terreni inclusi in aree con vincoli di inedificabilità
- Art.4 – Attribuzione di rendita dei fabbricati
- Art.5 – Determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili
- Art.6 – Qualifica di coltivatore diretto
- Art.7 – Alloggio non locato e residenza secondaria (seconda casa)
- Art.8 – Fabbricato parzialmente costruito o in ristrutturazione

Titolo II- DICHIARAZIONE/DENUNCIA, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

- Art.9 - Dichiarazione o denuncia
- Art.10- Accertamento e notifica
- Art.11- Attività di controllo
- Art. 12-Limiti di esenzione per versamenti, recuperi e rimborsi

Titolo III- GESTIONE, VERSAMENTI, RIMBORSI

- Art.13- Gestione e riscossione
- Art.14- Modalità di versamento
- Art.15- Differimento dei termini e dilazioni nei pagamenti
- Art.16 – Criteri per le dilazioni di pagamento

Titolo IV-AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art.17 - Detrazioni e riduzioni
- Art.18 Definizione di abitazione principale e parti integranti
- Art.19 – Detrazioni d'imposta
- Art.20 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali
- Art.21 - Fabbricati inagibili o inabitabili

Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art.22 – Potenziamento degli uffici ed incentivi al personale addetto
- Art.23 Autotutela
- Art.24 - Particolari casi di utilizzo della rendita presunta

Art.25 – Entrata in vigore

Art.26 - Norme transitorie

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili – I.C.I., di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2

Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 504/1992 sono così definiti:

a) **fabbricato ed aree di pertinenza** : l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, considerandosi area pertinenziale del fabbricato l'area asservita allo stesso.

L'area pertinenziale, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria. In caso di effettiva utilizzazione di area pertinenziale di fabbricato esistente, si considera quale area fabbricabile soggetta ad imposizione la superficie necessaria a realizzare la volumetria.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedenti, dalla data di accatastamento o dalla data in cui è comunque utilizzato.

b)-area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti.

Il contribuente può richiedere all'Ufficio Tecnico Comunale il certificato di destinazione urbanistica.

ARTICOLO 3

Terreni inclusi in area con vincoli di inedificabilità

1. Per tutte le aree definite dal Piano Regolatore Generale quali fabbricabili, ma di fatto non tali per il sussistere di vincoli di inedificabilità archeologici, storici o altro, se coltivate verrà applicata la normativa relativa ai terreni agricoli nella sua interezza.

Nel momento in cui vengono a decadere i vincoli suddetti, l'area si dovrà intendere edificabile a tutti gli effetti.

ARTICOLO 4

(in vigore dal 1/1/2003)

Attribuzione di rendita dei fabbricati

1. La modifica di una rendita catastale definitiva (già iscritta in atti e vigente in catasto) ha effetto, ai fini del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale di essa è stata fatta annotazione negli atti del catasto, a meno che la modifica di rendita non sia relativa a fabbricati (eccettuati gli immobili di categoria catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati) per i quali siano intervenute variazioni permanenti di carattere strutturale o funzionale, e per i quali si applica il comma 2.

2. L'immobile non iscritto in catasto o, se iscritto, in attesa dell'attribuzione della rendita definitiva, fino all'attribuzione, è tassato sulla base di una rendita presunta di fabbricati similari iscritti in catasto, come stabilito nel comma 4 art. 5 D.Lgs. 504/92.

In tal caso l'attribuzione della rendita definitiva, è efficace dalla notifica dell'atto attributivo, e nella determinazione dell'imponibile ICI, retroagisce alle annualità precedenti, al momento in cui si sono verificate le modificazioni strutturali permanenti sull'immobile, con le modalità e nei termini, di cui al comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 504/92.

ARTICOLO 5

Determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale determina, annualmente, nei termini di approvazione del bilancio, e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n.504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore:
 - a) qualora vi siano elementi oggettivi che determinano un abbattimento di tale valore, elementi da dimostrare a carico del contribuente e da sottoporre al parere dell'Ufficio Urbanistica del Comune;
 - b) nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti al precedente comma 1.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza di imposta versata a tale titolo.

3. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2, qualora il soggetto passivo, nei due anni successivi e sempre che le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale, abbia dichiarato o definito ai fini comunque fiscali il valore dell'area in misura superiore del 30% rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 504/1992.
5. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree edificabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici. In tal caso farà fede, per la decorrenza dell'applicazione dell'imposta, anche la data dei contratti delle utenze. (comma introdotto con C.C. 24/2006)

ARTICOLO 6

Qualifica di coltivatore diretto

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett.b), e 9 del Decreto legislativo n.504/1992 e succ.modif. la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art.11 della legge 9 gennaio 1963, n.9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
2. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, agli effetto fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati, devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 23/03/1998 n°139.
3. Per il calcolo del valore dei terreni agricoli si fa riferimento ai redditi dominicali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione, ed in caso di denuncia di variazione di coltura (modello 26) dovrà essere assunto, per la determinazione del valore, il reddito dominicale rilevabile da tale denuncia.

ARTICOLO 7

Alloggio non locato e residenza secondaria (seconda casa)

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione delle categorie A10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non locata né data in comodato a terzi.
2. Agli stessi fini, si intende per "residenza secondaria" o "seconda casa", l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.

ARTICOLO 8

Fabbricato parzialmente costruito o in ristrutturazione

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento o se antecedente dalla data di ultimazione lavori ovvero se ancora antecedente, dalla data di effettivo utilizzo, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità, e fatte salve le sanzioni applicabili a norma del vigente Regolamento urbanistico.

La superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione o ristrutturazione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

2. Qualora gli interventi di cui al precedente punto 1 riguardino unità immobiliari per le quali non sia possibile individuare un lotto di proprietà ben definito (es.case coloniche), l'I.C.I verrà pagata su di un lotto virtuale così determinato:

**VOLUME TOTALE FABBRICATO DI PROPRIETA'/INDICE DI FABBRICABILITA'
DELLA ZONA.**

Titolo II – Dichiarazione/denuncia, liquidazione, accertamento e controlli.

ARTICOLO 9

Dichiarazione o denuncia

(in vigore dal 1/1/2007)

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge.

ARTICOLO 10

Accertamento e notifica

(in vigore dal 1/1/2007)

1. L'ufficio procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi

versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato, recuperando i costi delle spese postali di notifica contestualmente al debito di imposta.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472 del 18/12/1997 e successive modifiche.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mano del medesimo da parte di persona addetta all'ufficio predetto, avente l'autorizzazione ad attività di messo notificatore.

ARTICOLO 11

Attività di controllo

1. Per l'attività di controllo la Giunta comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

2. La Giunta Comunale annualmente determina, successivamente all'approvazione del bilancio, un programma selettivo dell'attività di controllo.

3. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo la Giunta comunale tiene conto anche degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.

ARTICOLO 12

Limiti di esenzione per versamenti, recuperi e rimborsi.

(in vigore dal 1/1/2007)

1. Il versamento del tributo non è dovuto quando, sia nel caso di versamento spontaneo o di ravvedimento operoso, l'ammontare complessivo annuo è inferiore o pari a 2 €.
2. In considerazione dell'attività istruttoria e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il recupero del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi i 12 €. Il predetto limite, viene fissato in 6 €. per i contribuenti che presentino una differenza per più anni.
3. Il limite di esenzione di cui al comma 2 si intende comprensivo delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a 12 €.
5. Nell'ipotesi di cui ai punti precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notifica degli avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non da seguito alle istanze di rimborso.

Titolo III – Gestione, versamenti, rimborsi.

ARTICOLO 13

Gestione e riscossione

1. Il versamento del tributo avviene tramite il Concessionario del Servizio di Riscossione. Tuttavia il Comune, con procedure e modalità esecutive da prevedere con atto potrà, in aggiunta, o in alternativa, a quanto indicato al comma 1°, prevedere la possibilità di effettuare il versamento del tributo, sia in fase di autoliquidazione che per effetto di attività di accertamento, mediante:
 - c/c postale intestato a Tesoreria Comunale;
 - versamento diretto c/o Tesoreria;
 - bonifico tramite sistema bancario.
 - in via telematica.

ARTICOLO 14

Modalità di versamento

1. L'imposta è versata, in modo autonomo, dal soggetto passivo del tributo, in rapporto alla quota e ai mesi dell'anno di possesso.

In caso di contitolarità dell'immobile si considerano regolari i versamenti effettuati dai contitolari e/o dagli eredi, in modo incongruo rispetto al dovuto, purchè l'imposta dovuta sull'intero immobile, rispetto all'anno di riferimento, risulti complessivamente correttamente assolta.

Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili:

- a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purchè accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
- b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.

Le norme del presente articolo sono applicabili anche ai versamenti relativi a periodi di imposta pregressi.

Articolo 15

Differimento dei termini di pagamento e dilazioni nei pagamenti

(in vigore dal 1/1/2007)

1. Il funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente può concedere con provvedimento motivato, in casi di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento fino ad un massimo di 36 rate. La rateazione è concessa per importi superiori a 258,23 euro.

2. La richiesta dovrà essere compilata su apposito modello predisposto dal comune stesso e dovrà essere presentata a pena di decadenza prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.

3. Il funzionario responsabile del tributo può concedere altresì il differimento e la rateazione di una rata ICI di competenza in scadenza, entro il termine massimo di sei mesi, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico che vengono individuate dai servizi sociali del comune, con le modalità d'uso e regolamentari, previa richiesta documentata del contribuente.

Art.16

Criteri per le dilazioni di pagamento

1. Il pagamento delle somme di cui all'art. 15, se consentito dal Funzionario Responsabile del tributo, sarà autorizzato, con apposito provvedimento motivato, in rate mensili di uguale importo maggiorate degli interessi nella misura disciplinata dal vigente regolamento delle entrate.
2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decadrà dal beneficio della rateazione .
3. Nel caso di pagamento rateale a seguito di accertamento in rettifica o d'ufficio si applica la riduzione delle sanzioni ad un quarto, se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e paga la prima rata entro il termine previsto per la proposizione del ricorso innanzi agli organi della giurisdizione tributaria. (in vigore dal 1/1/2002).

Titolo IV - Agevolazioni ed esenzioni

ARTICOLO 17

Detrazioni e riduzioni

1. Spetta all'Organo Comunale competente deliberare, con l'atto di determinazione dell'aliquota, che potrà essere diversificata rispetto a diverse tipologie di immobili diverse dalle abitazioni, le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge (e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta), relative all'abitazione principale.
2. La richiesta di fruizione della detrazione in aumento rispetto alla previsione di legge (e le eventuali maggiori riduzioni di imposta), relative all'abitazione principale dovranno essere presentate, dai contribuenti interessati, in forma di autocertificazione, secondo le modalità e i termini specificati nell'atto di determinazione dell'anno in cui si sono deliberate.

ARTICOLO 18

Definizione di abitazione principale e parti integranti.

(in vigore dal 1/1/2000)

1 Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per espressa previsione legislativa sono considerate tali anche le unità immobiliari, appartenenti a cooperativa a proprietà indivisa, adibite a dimora abituale del socio assegnatario, alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari *, unità immobiliari possedute nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risultino locate.

Agli effetti del trattamento fiscale si considerano parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze, , ancorchè distintamente accatastate. Per pertinenze si intendono il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, appartenenti ai gruppi C2, C6, C7.

* (ora ACER)

ARTICOLO 19

Detrazioni d'imposta

1. Ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, c.2, del d.lgs.504/1992 e di cui all'art.18 del presente Regolamento, se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) Abrogata (dal 1/1/2002);
 - c) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito e/o locazione a parenti, in linea retta e collaterale, e agli affini, fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale; (in vigore dal 1/1/2002);
 - d) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare

richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

- e) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
 - f) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in casa di parenti in linea retta o collaterale, e agli affini, fino al 2° grado. (comma introdotto con C.C. 24/2006)
2. E' dovuta la dichiarazione di cui all'art. 9 del presente regolamento. (in vigore dal 1/1/2003).

ARTICOLO 20

Immobili utilizzati da Enti non commerciali

1. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI, prevista all'art. 7 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo quanto previsto all'art. 87 comma 1 lettera C) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

ARTICOLO 21

Fabbricati inagibili o inabitabili

(In vigore dal 1/1/2000)

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'allegato alla Legge Regionale n°31 del 25/11/2002 lett. d) e f) e succ. modifiche, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio e urbanistico.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o inagibilità può essere accertato:
- a) Mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale con le spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b) Da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio Ufficio Tecnico.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1, ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
6. E' dovuta la dichiarazione di cui all'art.9 del presente Regolamento.

Titolo V – Disposizioni finali e transitorie

ARTICOLO 22

In vigore dal 1/1/2003

Potenziamento degli uffici ed incentivi al personale addetto

1. La definizione della percentuale di gettito ICI da destinare al potenziamento degli uffici tributari del Comune e ai collegamenti con banche dati utili, compresa l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, è definita in via annuale dalla Giunta Comunale. Le somme attribuibili con vincolo di destinazione quale risorsa aggiuntiva rispetto agli istituti ordinari previsti in sede di contrattazione collettiva nazionale sono determinabili nella misura massima dello 0,3 % del gettito medio del tributo nelle 5 annualità precedenti l'anno in corso. La determinazione è effettuata dalla Giunta Comunale in funzione dei piani di lavoro programmati per l'anno in esame la cui quantificazione è parametrata con i criteri generali definiti in sede di contrattazione collettiva decentrata.

ARTICOLO 23

Autotutela

(in vigore dal 1/1/2000)

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del tributo, può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.
2. L'autotutela può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune che su iniziativa del soggetto obbligato.
3. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione dell'atto, entro 90 giorni dalla sua produzione, ha valore di silenzio-rigetto.
4. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo ed in particolare qualora:
 - vi sia una doppia imposizione;
 - vi sia un errore di persona;
 - i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti
 - il calcolo sia errato nella determinazione delle somme dovute;
 - sussistano i requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
5. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto disposta anche anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la pubblicazione della sentenza. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anche anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il soggetto obbligato può impugnare insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

Art.24

Particolari casi di utilizzo della rendita presunta

(in vigore dal 1/1/2002)

1. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato ricorso all'Ufficio del Territorio avverso l'attribuzione della rendita catastale nelle forme e nei modi di legge, l'imposta può essere calcolata dietro presentazione di apposita istanza sulla base della rendita proposta dal contribuente, determinata con perizia di un tecnico abilitato. All'istanza suddetta deve essere allegata copia del ricorso.

2. L'Ufficio Tributi utilizzerà per eventuali operazioni di liquidazione e di accertamento la rendita proposta dal contribuente di cui al comma 1.
3. L'Ufficio Tributi, a seguito dell'annotazione della rendita negli atti catastali, determinata con sentenza definitiva dagli organi della giurisdizione tributaria, procederà ad eventuale recupero della differenza di imposta con applicazione di sanzioni ed interessi ovvero alla restituzione della differenza d'imposta e relativi interessi.
4. Il contribuente è obbligato a comunicare all'Ufficio Tributi l'esito delle varie fasi del contenzioso tributario allegando i documenti prodotti e la sentenza degli organi della giurisdizione tributaria.

ARTICOLO 25

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

ARTICOLO 26

Norme transitorie

(dal 1/1/2002)

E' fatta salva la possibilità, per l'attività di accertamento e liquidazione sugli anni dal 93 al 97 di cui alla delibera C.C. 63/97, e annualità 98-99, in deroga all'art.10, di gestire separatamente la fase di liquidazione, in parte necessaria e propedeutica alla revisione e all'incremento dell'anagrafe tributaria. (testo in vigore dal 01/01/2002)

